

CARTA ETICA DIGITALE

13 ottobre 2009

Art.1 (Opportunità digitale)

A chiunque deve essere universalmente garantita l'opportunità di accedere ad Internet per la diffusione del proprio libero pensiero

Art.2 (Sviluppo)

I Governi favoriscono l'accesso locale ad Internet quale sviluppo democratico della Società dell'Informazione.

Art.3 (Promozione)

Art 3 I Governi sostengono l'utilizzo di Internet sviluppando procedure di governance che assicurino trasparenza, efficacia e tempestività nei rapporti tra Stato e cittadino.

Art.4 (Rispetto)

Chiunque nell'utilizzo di Internet e' chiamato al rispetto della risorsa tecnologica nell'interesse proprio e della collettività.

Art.5 (Verifica)

Chiunque nella diffusione di informazioni deve accertare e verificare, prima delle divulgazione delle stesse, la veridicità della fonte.

Art.6 (Segreto)

Chiunque condivide informazioni in Internet non è tenuto a rivelare la fonte dell'informazione se non su richiesta dell'autorità giudiziaria.

Art.7 (Anonimato)

Chiunque può ricorrere a sistemi di anonimizzazione etica qualora il Governo del proprio Paese ponga in atto azioni lesive verso i diritti e le libertà fondamentali dell'uomo.

Art.8 (Compilazione)

Chiunque scrive ed esegue un codice o un algoritmo informatico deve rispettare i diritti personali e patrimoniali altrui.

Art.9 (Standard)

Chiunque scrive ed esegue un codice o un algoritmo informatico deve porre ogni azione affinché sia possibile garantire l'interoperabilità dei sistemi.

Art.10 (Gratuità)

Chiunque produce e diffonde liberamente la propria conoscenza non è tenuto alla corresponsione di alcuna tassa o esser sottoposto a vincoli di controllo.